

Il risarcimento del danno non patrimoniale da violenza di genere

Avv. Umberto Oliva

www.mbolaw.it

TEMI

IL DANNO NON PATRIMONIALE

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA
VIOLENZA DI GENERE NELLA
GIURISPRUDENZA

L'INDENNIZZO A CARICO DELLO STATO
PER LE VITTIME DI REATI INTENZIONALI
VIOLENTI

PRIMA PARTE

IL DANNO NON PATRIMONIALE

Danno non patrimoniale

categoria unitaria che ricomprende tutti i pregiudizi alla persona di tipo non patrimoniale, sia essi derivanti da **reato** sia derivanti da lesioni di **diritti costituzionalmente garantiti**

- *La tutela è estesa , oltre i danni conseguenza di reato (185 cp) e altri previsti dalla legge ,ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione:*

salute (art. 32)

famiglia (art. 2, 29, 30)

reputazione, immagine, nome, riservatezza, diritti inviolabili della persona "*incisa nella sua dignità*" (artt. 2, 3)

IL DANNO NON PATRIMONIALE DOPO LE SSUU 11 NOV 2008 n.26972/3/4/5

- Il danno non patrimoniale è categoria generale ed unitaria
- Il dnp è danno conseguenza e deve essere allegato e provato, **anche in via di presunzioni**
- Il risarcimento del danno alla persona deve essere **integrale**, nel senso che deve **ristorare interamente il pregiudizio**

ordinanza Cassazione 17.09.2010 n.19816

“La parte danneggiata da un comportamento illecito ...ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche, danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)”

Cass. civ. 13.12.2012

«anche se il risarcimento va quantificato in un'unica somma .. il giudice deve dimostrare nella motivazione di avere tenuto conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale abbia assunto nel caso concreto»

NELLA VIOLENZA DI GENERE IL DANNO NON PATRIMONIALE E' PARTICOLARE ...

- Danno biologico : se di tipo psichico, necessità e difficoltà della CTU - se di tipo fisico, con reliquati «oggettivi» spesso trascurabili
- Danno morale : enorme, per particolare gravità dell'offesa subita e della sofferenza provata
- Danno esistenziale : subire violenza determina una forte alterazione della vita

(Vedi : A. Minnuni, *Le conseguenze esistenziali causate da violenza sulle donne*, in *Persona e danno*, Giuffrè, 2004)

SECONDA PARTE

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLENZA DI GENERE NELLA GIURISPRUDENZA

Tribunale Lavoro Firenze 20.04.2016

G.U. dott.. M.L. Papait – www.wikilabour.it

FATTO : ripetute molestie sessuali , tentativo violenza carnale dal padre della legale rapp.te, accertato nel giudizio civile e con sentenza penale di condanna definitiva

RESPONSABILITA' : dell'azienda ex art. 2087 c.c. per non avere prevenuto condotte dannose in ambito di lavoro anche di dipendenti e soggetti che «*gravitano a vario titolo nell'azienda*»

DANNO: biologico psichico 7% oltre invalidità temporaneo

Il risarcimento accordato:

- danno biologico : permanente €. 9076 e temporanea €. 4976 come da Tabella Micropermanenti DM 25.06.15
- Danno non patrimoniale da discriminazione sessuale ex art.18 Direttiva n.54/2006 : €. 20.000,00

Errata liquidazione del danno biologico (micro)permanente

I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale **insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali**. Per tale ultima tipologia di danni la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che, in assenza di precisi riferimenti normativi, **vanno individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto** (Cass. civ., Sez. III, 07/06/2011, n. 12408; cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/03/2014, n. 5243; cfr. Cass. civ., Sez. III, 25/02/2014, n. 4447; cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/06/2011, n. 14402).

Necessità della liquidazione del danno morale

« ... per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve tener conto della lesione subita .. anche in caso di micropermanenti da sinistro stradale deve ritenersi consentita **la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico** ... il danneggiato deve provare il danno morale anche mediante presunzioni «

Cass. n.1720972015.

Il danno da discriminazione

Art. 18 Direttiva 2006/54/CE: *Gli Stati membri introducono le misure necessarie per garantire per il danno subito da una persona a causa di una discriminazione fondata sul sesso, un **indennizzo o una riparazione reali ed effettivi da essi stabiliti in modo da essere dissuasivi e proporzionati** al danno subito* - Art. 38 D.Lgs n.198/2006

Liquidati €. 20.000,00 per vulnus diritti costituzionalmente garantiti, disagio e sofferenza, odiosità della condotta e sua reiterazione IN FUNZIONE della **finalità dissuasiva del risarcimento**, vista anche la recidiva (non ha avuto effetto deterrente la precedente condanna penale)

Esempi di buone sentenze

■ Tribunale di Modena 12.12.2003

Violenza sessuale su minore

Liquida a titolo di danno morale €. 300.000 a fronte di un danno biologico di €. 80.000

Riferisce il forte *quantum* soprattutto alla **condotta**

■ Tribunale di Varese, 10.12.2010

Liquida alla minore vittima di violenza €. 200.000 di dnp in presenza di un biologico solo temporaneo, con indicazione dei criteri di equità utilizzati .

Riconosce €. 60.000 di dnp ad ogni genitore

Cass. Civ., 21 giugno 2011 n.13611

Caso di violenza sessuale su ragazza tredicenne

Danno biologico in primo grado liquidato in €. 2773 e
danno morale al 50% in €. 1366

Riforma in appello, negato il danno biologico, determinato
in **€. 10.000** il solo morale

CONFERMATA :

*"nella violenza carnale la persona offesa –soggetto passivo
è degradata ad oggetto ... il degrado non attiene solo
al corpo ma anche alla dimensione spirituale
dell'offeso ... il danneggiato da tale odioso reato si
porta dentro un frammento di vita spezzato da cui con
fatica proverà ad uscire"*

Ma normalmente cosa avviene ?

I RISULTATI DI UNA BREVE RICERCA

Parole chiave : famiglia – violenza -risarcimento

Fonte della ricerca: banca dati juris

Periodo di ricerca : ultimi tre anni circa

FORO	TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONDOTTA	RISARCIMENTO
Milano	Sentenza Civile di Primo Grado Tribunale, Sez. X, 3.09.2012	Insulti, percosse e lesioni personali dal 1990 al 1997 ; gravi postumi (a causa di una bottigliata in testa) a carico della moglie	ritiene definitivo il risarcimento liquidato in sede Penale (€ 7.500)
Trento	Sentenza Penale di Secondo Grado App. Trento, 18.02.2013	Ingiurie, testate e pugni al volto per due anni a carico della convivente	€ 3.000 in via definitiva
La Spezia	Sentenza Penale di Primo Grado Tribunale, G.U.P., 23.05.2013	Percosse a carico della figlia con ritardo mentale da parte di entrambi i genitori con oggetti contundenti (bastoni, cucchiari di legno, zoccoli di legno, cintura dei pantaloni) per tutto il periodo di convivenza , ricoveri al P.S. per lesioni	Provvisoria pari ad € 3.000 (per mancanza di prova ..)
Torino	Sentenza Penale di primo grado Tribunale, Sez. IV, 30.06.2011	percosse con lesioni personali	€ 2.500 in via definitiva
Padova	Sentenza Penale di primo grado Tribunale, 11.02.2013	Maltrattamenti reiterati e abituali, percosse e offese, minacce di morte, calci e pugni su tutto il corpo con fratture multiple dal 2002 al 2011 a carico della moglie	€ 20.000 in via definitiva
Torino	Sentenza Penale di Primo Grado, Trib. Sez. IV, 12.03.2009	Vessazioni ripetute nel tempo, schiaffi su tutto il corpo, trauma facciale, contusioni multiple dal 2001 al 2007	€ 6.000 in via provvisoria

FORO	TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONDOTTA	RISARCIMENTO
Firenze	Sentenza Penale di Primo Grado <u>Trib., Sez. II, 11.03.2013</u>	Minacce, insulti, calci e pugni anche sulla testa, sputi, testate al naso dal 2008 al 2012 a carico della moglie	€ 10.000 in via provvisoria
Spoletto	Sentenza Penale di Primo Grado <u>Fonte giornalistica – gennaio 2013</u>	Martellate alle ginocchia, colpi sferrati con pezzi vetro e fil di ferro legati alle caviglie dal 2002 al 2009 a carico dei tre figli nonché digiuno forzato per tre giorni e minacce alla moglie	€ 3.000 per ogni parte civile in via provvisoria
L' Aquila	Sentenza Penale di Secondo Grado <u>Corte d'Appello, 18.04.2013</u>	Schiaffi, stratonamenti violenti, calci alla schiena, pugni in faccia a carico della moglie per un anno	ritenuti congrui in via definitiva € 5.000
Roma	Sentenza Penale di Secondo Grado <u>Corte d'Appello, Sez. III, 5.05.2011</u>	Lesioni a carico del figlio della convivente procurate con bottiglie di vetro e testate; vessazioni consistite nel costringere il minore « in più occasioni » nel corso del 2010 a mangiare i suoi escrementi ed a leccare il pavimento sporco di sangue	€ 5.000 in via provvisoria
Spoletto	Sentenza Penale di Primo Grado <u>Fonte giornalistica – luglio 2013</u>	Contusioni multiple a carico della moglie, rottura del setto nasale, pugni sulla testa per tutto il corso della vita coniugale (30 anni) nonché tentato strangolamento	€ 120.000 in via definitiva

FORO	TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONDOTTA	RISARCIMENTO
Bari	Sentenza Penale di Primo Grado <u>Tribunale, Sez. II, 1.10.2010</u>	Minacce e ingiurie frequenti, traumi e contusioni anche durante il periodo di gestazione a carico della moglie nel corso del 2010	Riconosce l'attenuante dell'avvenuto risarcimento a fronte di € 4.000
Napoli	Sentenza Penale di Secondo Grado <u>Appello, Sez. III, 5.04.2013</u>	Maltrattamenti, minacce e lesioni personali dal 1998 al 2007 a carico della moglie	€ 5.000 in via provvisoria
Brindisi	Sentenza Civile di Primo Grado <u>Tribunale, 14.12.2011</u> (a seguito sentenza penale di condanna)	Reclusione forzata in casa, violenze e lesioni personali a carico della moglie e delle figlie sin dall'inizio della vita coniugale e per numerosi anni	€ 20.000/28.000 per le figlie e € 15.000 per la moglie
Salerno	Sentenza Penale di Secondo Grado <u>Corte d'Appello, 8.01.2009</u> (ai soli fini civili risarcitori)	Vessazioni, violenze, maltrattamenti dal 2001 al 2007 , imposizione della presenza di un'altra donna in casa	€ 15.000
Palermo	Sentenza Penale di Secondo Grado <u>Corte d'Appello, 21.02.2011</u>	Violenza sessuale e gravi danni psichici a carico di tre figli minori nonché violenza sessuale tentata a carico di altra figlia minore; clima familiare oppressivo, umiliante e degradato sin dall'infanzia	Complessivamente per i quattro figli € 80.000 in via provvisoria

E ANCORA ..

FORO	TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONDOTTA	RISARCIMENTO
Milano	Corte di Appello confermata da <u>Cass. Penale n. 35805/2012</u>	Maltrattamenti, minacce, violenze fisiche e sessuali, umiliazioni quali sputi in faccia e obbligo di saluto nazista, etc..., protratti per anni	Riforma il I° grado che liquidava €. 10.000 e riconosce una provvisionale di €.80.000
Ivrea	Sentenza Penale di Primo Grado <u>09.12.2014</u>	Maltrattamenti, minacce, plurimi episodi di lesioni personali anche durante la gravidanza, pressioni e minacce per abortire, insulti ... con «notevole sofferenza patita»	€ 3.000 in via provvisionale
Firenze	Sentenza Penale di Primo Grado <u>23.12.2014</u>	<i>«Plurimi atti lesivi idonei a produrre costante sofferenza sottoponendo la convivente ad atti di vessazione continuiinsulti, minacce, .. con grave intenzione di avvilire e sopraffare»</i>	€ 5.000 in via provvisionale : <i>«non risulta nulla che possa dimostrare il quantum dei danni subiti»</i>
Frosinone	Sentenza Penale di Primo grado <u>03.11.2014</u>	Anni e anni di <i>«impressionante violenza .. di incredibile ripetitività»</i> , plurime lesioni, costretta a vivere in box con solo rete per dormire e bombola del gas per cucinare, vivendo dell'orto	€ 5.000 di provvisionale: <i>«profondamente violato il patrimonio psico-fisico della vittima»</i>
Brindisi	Sentenza Penale di Primo Grado <u>24.01.2012</u>	In modo sistematico infliggeva alla figlia sofferenze fisiche e morali di ogni tipo , non la nutriva, le impediva di urinare, ometteva ogni controllo sulla salute, con grave stato denutrizione e ritardo nella crescita e nell'apprendimento, etc..., senza pentimento e in assenza di condizioni di vita che possano giustificare la devianza ..	€ 100.000 in via provvisionale

Altri esempi di liquidazione di danno n.p.

Trib. Venezia, 18 maggio 2009, g.u. Spaccasassi
a titolo di danno esistenziale € 16.000,00 alla conduttrice di
un immobile sito nel centro di Venezia, costretta

a sopportare le polveri e i rumori prodotte da un'officina
confinante con la propria abitazione,

*"Quanto al risarcimento del **danno esistenziale**, va rilevato
che l'accertata intollerabilità dell'immissione non può non
aver comportato un danno... in termini di ansia,
preoccupazione, con un vissuto quotidiano e casalingo
disturbato da forti rumori".*

Trib. Roma, 13 luglio 2009, g.u. Thellung de Courtelary

banchetto di nozze mal riuscito, per colpa del gestore del ristorante, il quale aveva coinvolto per l'evento troppo pochi camerieri, alcuni dei quali sgarbati e sarcastici, e risparmiato sul cibo e sulle bevande, cosicché i circa 150 invitati avevano dovuto aspettare per ore, litigare ogni tanto col personale e molti di essi erano rimasti quasi a bocca asciutta

a ciascuno dei due sposi attori sono stati risarciti **3.000 euro** per DM (*"rabbia e dispiacere determinato dall'inadempimento, ... imbarazzo nei confronti degli invitati"*) e **7000 euro** per DE (*"la cattiva impressione suscitata sui presenti, molti dei quali appartenenti all'ambito lavorativo degli sposi, certamente più che plausibile, non può che essere rimasta nel loro ricordo"*)

Disturbo da pubblicità

- **Tribunale di Brescia del 4 marzo 2013 :**

accertata la violazione dell'art. 130 del Codice della Privacy, ha condannato una società di telefonia al risarcimento dei danni non patrimoniali per l'invio, presso uno studio professionale, di numerosi (nove) fax pubblicitari, liquidando tale pregiudizio in **5.000,00 euro**.

Il caso Thyssen

Corte Assise Torino 14.11.2011 , confermata in appello

- Liquida **€. 50.000,00** a svariati operai, a titolo di danno non patrimoniale derivante da un reato di pericolo, per la mera consapevolezza di essere stati sottoposti ad un pericolo di danno, ritenendo che ciò «*abbia costituito, per tutte le parti civili qui in esame un profondo turbamento, una sofferenza psichica, un disagio continuo, un timore serpeggiante*»

Il caso Thyssen

Corte Assise Torino 14.11.2011 , confermata in appello

- Liquida €. 1.000.000,00 al Comune di Torino per danno non patrimoniale, avendo subito a seguito delle condotte penali degli amministratori Thyssen un «*danno all'immagine*» e rappresentando tale Ente il «*dolore e il turbamento patiti dalla collettività*»

Bobo Vieri c. Inter F.C. e Telecom
Trib. Milano Sez. X Civ. , sent. 9749
del 3.09.2012

ha liquidato all'ex calciatore Bobo Vieri la somma di **un milione di euro** per un mero "*stato di inquietudine e di ansia dell'attore*", da quest'ultimo provato per avere appreso dell'illecita investigazione commissionata dal suo datore di lavoro e dell'illecito controllo delle sue telefonate, con conseguente (mera) "*preoccupazione per una possibile divulgazione di notizia riservate*" che lo riguardavano

**RISARCIRE PRIMA E MEGLIO LE
VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE :
UN'ESIGENZA DI GIUSTIZIA**

L'importanza del quantum del danno alla
persona

Il quantum del danno non patrimoniale è
sostanzialmente il

“prezzo”

che la società riconosce ai diritti fondamentali della
persona (risarcimento per equivalente)

RISARCIRE PRIMA : BISOGNA LIQUIDARE MAGGIORI SOMME IN SEDE PENALE

- E' davvero indispensabile per una vittima fare due/tre gradi di giudizio, impegnare ed aspettare anni, ripercorrere il calvario delle violenze più e più volte, spendere soldi in avvocati e periti, etc.. per vedersi «dignitosamente» risarcita ???
- Difficoltà di accesso alla giustizia : costi economici della giustizia – tempi della giustizia - costi morali della giustizia (il processo è sofferenza !!)

BISOGNA LIQUIDARE MAGGIORI RISARCIMENTI IN SEDE PENALE

E' davvero difficile/impossibile per il giudice penale liquidare il danno non patrimoniale alla vittima di violenza?

.. SI TRATTA DI LIQUIDARE UN DANNO DA REATO ...

... CHI MEGLIO DEL GIUDICE PENALE HA CONOSCIUTO IL REATO, LA STORIA, LE PERSONE ?

... IL DANNO MORALE NON HA «PROVA» NEANCHE IN SEDE CIVILE ..

... LE PRESUNZIONI ESISTONO E SONO GIURIDICAMENTE APPREZZATE!

... QUANDO HA VOLUTO IL GIUDICE PENALE HA RICONOSCIUTO FORTI RISARCIMENTI ..

IL DANNO MORALE AGGRAVATO DALLA CONDOTTA

La particolare gravità e riprovevolezza della condotta incide sul quantum del danno n.p. in quanto:

- Il danno n.p. ex art. 2059 ha anche una funzione sanzionatoria: la «*gravità della condotta*» è criterio riconosciuto e utilizzato dalla Cassazione (ex multis: Cass. n.23918/2006 ; 10035/2004; 14752/2000)
- Una condotta particolarmente riprovevole aggrava nella vittima il senso dell'ingiustizia subita, dunque la sua sofferenza morale : «sconvolgimento per propria integrità violata» «rabbia» «indignazione»

ALTRI ELEMENTI DA CONSIDERARE PER UN CONGRUO RISARCIMENTO

- A parità di conseguenze dannose, trattare il risarcimento allo stesso modo a prescindere dalla condotta, può configurare violazione art. 3 Cost. (è giusto parificare una lesione da sinistro stradale ad una lesione da violenza domestica?)
- L'obiettivo illecito/abietto dell'agente, la contrarietà della sua condotta non solo ai principi fondamentali dell'ordinamento ma anche al diritto naturale, la violazione/negazione dei suoi obblighi (anche) giuridici di coniuge/genitore, possono essere ignorati nel dare il «prezzo» al risarcimento?

ELEMENTI DA CONSIDERARE PER UN CONGRUO RISARCIMENTO

- Un forte risarcimento alle vittime di violenza domestica serve a segnalare ai consociati il particolare DISVALORE della condotta : *funzionale precauzionale – esemplare - sanzionatoria della R.C..* (cfr. caso Thyssen)
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 – 2056 c.c. deve tenere conto anche dei principi costituzionali in materia di ruolo e di tutela della famiglia e della donna (artt. 3-29-30-31) : *liquidazione equitativa costituzionalmente orientata*

TERZA PARTE

VITTIME DI VIOLENZA E
RESPONSABILITA' DELLO STATO

Direttiva 2004/80/CE

- Art.12 : *"Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime"*
- Quando l'autore del reato *"può non possedere le risorse necessarie per ottemperare ad una condanna al risarcimento dei danni oppure non può essere identificato o perseguito"*

DIRETTIVA 2004/80/CE

- Le lesioni personali e lo stupro rientrano nel concetto di reati violenti e intenzionali (cfr. Convenzione Europea sul risarcimento delle vittime di crimini violenti del 1983)
- Direttiva applicata anche con riferimento ai danni non patrimoniali in tutti i paesi UE esclusi Italia e Grecia;
- Intesa dal D.lgs 204/2007 solo in riferimento alle vittime di terrorismo, criminalità organizzata, usura.

Responsabilità civile dello Stato

- Vedi Cass. n.3823/2008 : responsabilità ex art. 2043 per mancata adozione Direttiva
- Vedi Cass. S.U. n.9147/2009 : responsabilità ex art.1218 per violazione ex lege
- vedi . M.Bona, *La tutela risarcitoria statale delle vittime di reati violenti ed intenzionali: la responsabilità dell'Italia per la mancata attuazione della Dir. 2004/80/CE*, in Resp. Civ. Prev., 2009, n.3

La storia di T.

A) "Del delitto di cui agli **artt. 110, 81, comma 1, 610, 605, 61 n. 2, c.p.**, perché, agendo in concorso tra loro ..., dopo avere inseguito con un furgone ed infine bloccato - parandosi davanti ad essa - l'auto ... a bordo della quale T. e N. stavano tentando la fuga, nonché costretto - con minaccia e violenza (prendendo ... a pugni i vetri dei finestrini dell'autovettura dichiarando che li avrebbero rotti se le ragazze non fossero scese, estraendo poi a forza le ragazze dall'abitacolo e gettandole a terra ...) - le ragazze ad uscirne, le **privavano della libertà personale**, caricandole a forza sul furgone, dal quale N. riusciva, dopo un breve tratto di strada, a fuggire ..., mentre T. veniva condotta in località ... e ricondotta a distanza di circa sei ore nei pressi dell'abitazione, dopo essere stata indotta a tacitare per telefono le preoccupazioni degli amici che avevano assistito al sequestro. In Torino ed altrove, nella notte del 16/10/2005, dalle ore 4,15 circa alle ore 10,00 circa";

- B)** *“Del delitto di cui agli **artt. 110, 81 cpv., 609 bis 1° comma, 609 ter 1° comma n. 4, 609 octies, 61 n. 5, c.p.**, perché, agendo in concorso tra loro ed in più persone riunite, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con **minaccia** (consistita nel prospettare a T. nell’eventualità che non avesse aderito alle loro richieste, di cederla a terzi perché ne disponessero a loro piacimento, di venderla potendo ricavare dalla vendita una somma di circa 6.000/7.000 euro, di portarla in Austria, di farla espatriare, di venderla agli zingari da cui non avrebbe potuto fuggire pena la morte, di farle fare una brutta fine, di utilizzare una pistola per spararle se avesse urlato) e **violenza** (consistita nel percuoterla con pugni sulla testa) costringevano T a **compiere e a subire atti sessuali**,*
- . Con le **aggravanti**: - di avere commesso i fatti su persona sottoposta a limitazione della libertà personale - di avere profittato della minorata difesa della parte lesa, in relazione alla giovane età ed alla sproporzione fisica tra vittima e rei*

**Tribunale di Torino, Sez. IV Pen.
25 giugno 2008, n. 1828
Algostino, Nasi; Pietrini**

- **gli imputati, agli arresti domiciliari, sono evasi in prossimità dell'udienza preliminare**
- Condanna a 14 anni
- provvisionale per il *danno morale* di € 50.000: i due rei non hanno pagato

La causa civile

- T. cita la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata *ex lege* presso gli uffici dell'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino**

- Accertare e dichiarare la **responsabilità civile** della **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione, nella specie a danno di **T.**, della **Direttiva 2004/80/CE** e, più nello specifico, della norma ivi contenuta che dal 1° luglio 2005 impone agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire "adeguato" ed "equo" ristoro alle vittime di reati violenti ed intenzionali impossibilitate a conseguire dai loro offensori il risarcimento integrale dei danni subiti e patendi;
- Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (morali, biologici, esistenziali), tutti subiti e patendi da **T. a** causa e per effetto dei reati violenti ed intenzionali commessi contro la sua persona il 16 ottobre 2005, nella misura accertanda in corso di causa (comunque equa ed adeguata)

Trib. Torino IV – Dotta n. 3145 del 3/5/10

Condanna lo Stato per mancato recepimento
della direttiva

Liquida 90.000 a T. quale dnp

Appello della Presidenza del Consiglio

Corte di Appello di Torino

Sentenza n. 106 del 23.01.2012

Conferma in punto an la sentenza e
condanna lo Stato per mancato
recepimento della direttiva

Riduce a € 50.000 l'indennizzo a T.

- Ricorso in Cassazione della Pres. Consiglio
- Istanza di sospensiva per "grave e irreparabile danno"

Corte di Appello di Torino

Ordinanza 10.09.2012

Accoglie istanza di sospensiva ritenendo che
*“sussista il grave ed irreparabile danno
considerata sia l'entità non irrisoria
dell'importo riconosciuto sia soprattutto
l'oggettiva difficoltà per la Pres. Cons.
Ministri di recuperare la somma .. Atteso
che T. non svolge attività lavorativa e non
è intestataria di beni di sorta ..”*

Corte di Cassazione

Ordinanza 18003 del 12 maggio 2015

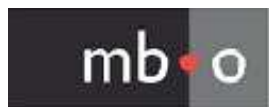
... considerato il ricorso della commissione Europea
22.12.2014 contro la Repubblica Italiana per
omessa adozione di un sistema di indennizzo ex
art.12 Direttiva 2004/80/CE ...ritiene opportuno
attendere l'esito del giudizio avanti la Corte di
giustizia dell'Unione Europea

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo»

Corte di Giustizia

Conclusioni 12.04.2016 dell'Avvocato generale
nella causa C601/14 Commissione Europea/Rep.
Italiana

*«constatare che, avendo omesso di adottare
un sistema di indennizzo delle vittime di
tutti i reati intenzionali violenti ... La
Repubblica Italiana è venuta meno
all'obbligo ad essa incombente ex art.12
par. 2 Direttiva 2004/80/Ce»*



Grazie !